



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 36/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione

delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Castellar Guidobono (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste tutte le richieste istruttorie nonché le successive richieste di chiarimento;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo

svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa

Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.

Ciò premesso, precisato che con D.P.R. del 22 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 07-02-2019, il consiglio comunale dell'ente è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato, dall'esame del questionario sul rendiconto 2018, redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Castellar Guidobono (AL), sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 20 novembre 2020 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di chiarimenti: in ordine al rapporto di tempestività dei pagamenti, alla verifica di congruità degli accantonamenti per la copertura degli oneri da contenzioso e in merito ad altre criticità emerse.

In particolare, merita evidenziare che, in relazione ai quesiti posti nel questionario alla voce "accantonamenti per contenzioso", segnatamente, alla domanda se le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere fossero congrue, rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2 lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la risposta era stata negativa, senza che, tuttavia, alla medesima venisse aggiunto un minimo di motivazione.

Venivano, quindi, richieste notizie dettagliate sull'esistenza di contenziosi anche in funzione delle necessarie valutazioni, relativamente proprio alla correttezza ed alla congruità della costituzione di accantonamenti prudenziali in materia.

Il Comune di Castellar Guidobono ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta in data 30/11/2020, con la quale ha fornito risposta ai punti di cui sopra, trattati nel corpo della presente deliberazione.

A seguito di ulteriori richieste dell'Ufficio, il Comune ha reso altrettanti chiarimenti, soprattutto con riguardo alla problematica del contenzioso, la quale, non risultando trattata neppure nel corpo della Relazione del Revisore, è stata oggetto di approfondimento istruttorio.

Con note successive, l'ultima in data 11 febbraio 2021, sono state fornite tutte le notizie richieste e trasmessa la necessaria documentazione.

In relazione, inoltre, al rapporto di tempestività sui pagamenti, emergeva che alla domanda se l'Ente avesse adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, la risposta era stata negativa.

Alla successiva domanda se l'Ente, ai sensi dell'art. 41, d.l. n. 66/2014, avesse allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d. l. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33/2013, la risposta era, parimenti, stata negativa.

Peraltro, non risultando pubblicato sul sito del Comune, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, alcun indicatore di tempestività dei pagamenti e neppure quelli del 2018 oltre che del 2019 e del 2020, con successiva richiesta si invitava l'ente a fornire chiarimenti, specificando i motivi del mancato adempimento, anzi, dei mancati ripetuti adempimenti, ed indicando le misure poste in essere, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'ente, dopo aver risposto ai quesiti suddetti, ha, successivamente, assicurato di aver preso atto delle segnalazioni della Corte e di aver predisposto un apposito percorso per l'applicazione corretta degli adempimenti di legge sopra menzionati.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e conseguente pronuncia di competenza.

\*\*\* \*\*

## **1. Contenzioso – accantonamento**

a) La Sezione premette che dall'esame della Relazione dell'Organo di Revisione dell'esercizio 2018 non risulta alcun riferimento alla sussistenza o meno di debiti fuori bilancio, ex art. 194 tuel, da riconoscere ai sensi di legge.

Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, a seguito varie richieste di chiarimenti, inoltrate per competenza non solo all'Ente ed all'Organo di Revisione ma anche al legale del Comune, si è appreso dell'esistenza – e da tempo - di un significativo contenzioso, definito con provvedimento decisorio sfavorevole all'ente.

La Sezione, sempre preliminarmente, osserva che né dalla relazione del Revisore né da altri documenti contabili, allo stato, figura alcun accantonamento, quale fondo rischi in relazione al detto contenzioso, per il quale, dati i tempi e le modalità di insorgenza, si procede, in appresso, ad una ricostruzione sintetica, al fine di dar conto di una vicenda giudiziale complessa, il cui accertamento ha richiesto un approfondimento molto accurato.

Si premette che, come esplicitato, nella nota del 25 gennaio 2021, dallo stesso Revisore, insediatosi nel Comune alla fine del 2018, in occasione della verifica periodica nel mese di settembre 2019, presso la sede del Comune, venne comunicato al Revisore dal Segretario Comunale il sollecito del Curatore del fallimento Bathor S.c.r.l., relativamente alla richiesta di pagamento di una somma pari ad euro 206.285,25, dovuta in forza di decreto ingiuntivo del 07/10/2013, divenuto esecutivo per la mancata opposizione del Comune.

Nell'occasione il Revisore riferisce che tale pagamento era già stato sollecitato, in precedenza, al Commissario del Comune in data 17/05/2019 – quindi, in epoca antecedente l'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative di fine maggio 2019, della nuova Amministrazione civica - ma di non aver mai ricevuto, prima di allora, alcuna concreta informazione in proposito.

E' stato, così, accertato che in data 7 ottobre 2013 la Bathor Servizi Psicopedagogici soc. Coop. Sociale, che aveva stipulato un contratto di appalto per la gestione di un micro nido nel Comune di Castellar Guidobono, al fine di recuperare un maggior credito vantato verso l'ente locale, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Vigevano un decreto ingiuntivo per la somma di euro 206.225,85=, oltre interessi e spese legali, nei confronti del Comune di Castellar Guidobono (AL).

Il decreto ingiuntivo veniva notificato all'ente locale in data 8 novembre 2013.

Successivamente, il Comune proponeva tempestiva opposizione con citazione del 9 dicembre 2013, instaurando relativo giudizio di cognizione avanti il Tribunale di Pavia.

Detto giudizio veniva, tuttavia, giudicato interrotto a seguito della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della Bathor, declaratoria resa dal Tribunale di Pavia con sentenza del 31 luglio 2014.

Dai riscontri effettuati nel corso dell'istruttoria è emerso che l'opponente Comune non ha, tuttavia, provveduto a riassumere nei confronti del Fallimento il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge.

Conseguentemente, in data 3 ottobre 2019 il Giudice della causa di opposizione ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Il decreto ingiuntivo in questione è stato, quindi, dichiarato definitivamente esecutivo in data 9 marzo 2020, con successiva apposizione della formula di esecutività in data 20 maggio 2020.

Cosicchè, con atto di precetto del 22 giugno 2020, il Fallimento Bathor, in persona del Curatore fallimentare, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, intendendo procedere al recupero del credito, di cui al richiamato decreto ingiuntivo ormai definitivo, intimava al Comune di Castellar Guidobono di pagare, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla notifica dell'atto di precetto, la somma complessiva di euro 213.456,74.

Sulla base di quanto comunicato dall'ente (v., nota del 30 novembre 2020), il giudizio in opposizione all'atto di precetto, introdotto dal Comune con relativa citazione del mese di agosto 2020, si sarebbe, in realtà, asseritamente, recentemente estinto per rinuncia dell'opposto intimante.

Tuttavia, allo stato, sulla base di quanto precisato dal legale del comune (v., note del 8 e 10 febbraio 2021), il creditore Fallimento Bathor, pur avendo rinunciato alla procedura esecutiva, dal medesimo instaurata, non avrebbe ancora formalizzato la rinuncia al credito. E' stato, altresì, riferito, che il Curatore avrebbe proposto al Giudice Delegato l'interesse e l'intenzione del Fallimento di rinunciare definitivamente alla pretesa sostanziale, stante l'incertezza dell'entità e dei tempi di recupero.

Tale proposta, al momento, per quanto consta, è avversata a seguito dell'opposizione di un membro del Comitato dei Creditori.

Allo stato, non risulta, quindi, alcun provvedimento formale adottato al riguardo, anche perché il Giudice Delegato, per quanto riferito, avrebbe manifestato l'avviso della necessità di una decisione unanime da assumersi da parte del ceto creditore.

A conferma di quanto precede, con nota dell' 11 febbraio 2021, indirizzata al Revisore, il Curatore del Fallimento Bathor coop. Sociale, ha riferito:

"È ancor oggi volontà della procedura di rinunciare al credito vantato ed ammontante ad euro 206.225,85 nei confronti del Comune di Castellar Guidobono.

Ovviamente, detta volontà rimane subordinata al parere del Comitato dei Creditori ed alla decisione ultima dell'Ill.mo sig. Giudice Delegato.

Ho provveduto personalmente ad acquisire, grazie anche alla fattiva e preziosa collaborazione del Segretario Comunale dell'Ente, varia documentazione; da un sommario controllo della stessa ritengo risulti chiara la difficoltà in cui si trova l'Ente e di conseguenza la quasi impossibilità per il Fallimento di veder onorato il proprio credito....allo stato, risulta impossibile per la procedura fallimentare avanzare all'Ente una proposta definitiva entro la data del 18/02/2021 stante l'assenza per motivi di salute dell'Ill.mo Sig. G.D. e l'ottenimento del parere del Comitato dei Creditori, parere favorevole che .....non sarà di facile ottenimento."

Peraltro, con nota del 24 ottobre 2020, a firma del Responsabile del Servizio finanziario, è stato dichiarato dall'ente che "...in caso di eventuale soccombenza l'Organo consiliare del Comune di Castellar Guidobono non si trova in condizione di poter deliberare il



riconoscimento di un debito fuori bilancio, come previsto dall'art. 194, co. 1, lett.a) del Tuel, il cui importo ammonterebbe ad euro 206.225,85, oltre interessi e spese legali, in quanto si trova nell'impossibilità di attestarne la copertura finanziaria della spesa, anche mediante un piano di rateizzazione triennale" (art. 194, co. 2, Tuel).

Tutto ciò premesso, la Sezione, ricostruita, nei termini che precedono, la complessa vicenda relativa al contenzioso giudiziale, intercorrente fra il Comune di Castellar Guidobono ed il Fallimento Bathor, pur dando atto della circostanza oggettiva, ampiamente rappresentata dal difensore del Comune, secondo cui è presumibile che si addivenga, da parte del Fallimento, ad una definitiva rinuncia del credito - rinuncia che appare, allo stato, corroborata anche dall'esistenza di un consistente contestuale controcredito del Comune nei confronti di Bathor S.c.r.l., relativamente agli importi maturati a titolo di penalità contrattuali, ed in presenza del quale, sarebbe in corso una trattativa in funzione della conclusiva compensazione con i debiti accertati con il detto decreto ingiuntivo - non può non prendere atto dell'esito sfavorevole del giudizio, di cui all'ingiunzione risalente al 2013, divenuta definitiva ed esecutiva nel mese di marzo 2020, al punto da essere stata, recentemente, azionata dal Fallimento nei confronti dell'ente locale con relativo atto di precetto, procedura esecutiva che sembrerebbe comunque abbandonata dall'intimante.

La Sezione, quindi, non può esimersi dall'accertare come, sotto il profilo della revisione contabile, la vicenda sopradescritta assuma un rilievo non marginale ed anzi, di fatto, costituisca "evento censurabile".

In effetti, la controversia giudiziale, con l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'ente, risale al 2013, data, a decorrere dalla quale, in presenza di "passività potenziale", pur in pendenza di opposizione, l'ente avrebbe dovuto, in forza di quanto previsto dai vigenti principi contabili (principio contabile 4/2 al punto 5.2 lettera h), effettuare idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione, a partire dal rendiconto riferito all'esercizio, in cui il contenzioso stesso fosse sorto, circostanza che, al contrario, non risulta, come confermato dal medesimo Revisore, non essendo stato costituito alcun accantonamento in bilancio né previsionale né consuntivo nel competente esercizio, in difformità rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa: anzi, il predetto inadempimento è stato, già, oggetto di tempestiva censura ad opera del medesimo Revisore (v., nota a firma di quest'ultimo del 25 gennaio 2021, cit.).

Sul punto, la Sezione rammenta il disposto del soprarichiamato principio contabile, secondo cui: "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad

accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

Come precisato da questa stessa Sezione (v., Sez. Controllo Piemonte, delibera n. 8/2019/PAR), dal predetto richiamato principio contabile emerge come l'accantonamento di risorse, per il pagamento degli oneri previsti da una sentenza di condanna, sia necessario al fine di preservare gli equilibri di bilancio, atteso che "una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL)" (cfr. deliberazione n.238/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania).

Fermo restando quanto sancito dal predetto principio, indicato al punto 5.2., lett. h), dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, in ordine alla necessità di creare (o incrementare) il "fondo contenzioso", a seguito dell'instaurazione di un contenzioso, come nel caso in esame, ciò che rileva, ai fini della determinazione delle iniziative da assumere, per la copertura delle spese e di tutti gli oneri derivanti da una sentenza di condanna, è

proprio il momento di emissione di tale pronuncia, dato che l'esistenza di una sentenza esecutiva determina, in capo all'Ente, l'obbligo di attivare la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L., procedura mai ad oggi effettuata.

Del resto, fino all'emissione della sentenza esecutiva, l'Ente, al fine di preservare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per sostenere le spese derivanti dalla condanna.

Sul punto, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR, ha affermato che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza". Ciò premesso, la Sezione osserva come l'eventuale mancata formalizzazione della rinuncia al credito, di cui al decreto ingiuntivo in oggetto, da parte del creditore Fallimento Bathor, comporterebbe, inevitabilmente, riflessi estremamente negativi sul bilancio dell'ente locale. Tale contesto rende, comunque, evidentemente, incerta la situazione, per cui vi è necessità di effettuare un adeguato accantonamento di un fondo rischi contenzioso, sussistendo la necessità di almeno, progressivamente, garantire la sostenibilità del debito già accertato con giudizio sfavorevole, ormai irrevocabile ed i cui riflessi pregiudizievoli sul bilancio dell'ente locale potrebbero essere scongiurati solo dal perfezionamento della prospettata rinuncia al credito ad opera del precedente Fallimento e di cui, allo stato, come precisato dal medesimo Curatore fallimentare, non vi è certezza.

Non a caso, infatti, il principio contabile sopra richiamato, sul punto, precisa "...In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente."

Di modo che all'Ente viene consentito di stanziare le risorse necessarie a sostenere le spese derivanti da una probabile condanna di rilevante importo, ripartendo gli accantonamenti negli anni oggetto del bilancio di previsione.

Detta operazione di accantonamento annuale, che il suddetto principio contabile, in materia di fondo contenzioso, impone, in realtà, di effettuare, e che, in pendenza di giudizio, già avrebbe dovuto essere effettuato, è, chiaramente finalizzato ad evitare che gli oneri derivanti dalla soccombenza possano gravare impropriamente sugli esercizi successivi.

Per tutto quanto sopra evidenziato, pertanto, la Sezione ravvisa la necessità che l'Ente, per ragioni di maggiore cautela, ed anche considerate le spese legali sostenute e sostenende, implementi il Fondo contenzioso, dal momento che – giova ripeterlo – l'eventuale sfavorevole determinazione degli Organi del Fallimento potrebbe pregiudicare ulteriormente i già precari equilibri di bilancio e determinare, inevitabilmente, un consistente squilibrio nel bilancio dell'Ente, considerata anche l'esigua quota disponibile del risultato di amministrazione del 2018 (pari ad euro 2.192,93) e del 2019 (pari ad euro 715,71).

Nel contempo, la Sezione, con riferimento al contestuale credito vantato dal Comune nei confronti di Bathor S.c.r.l., relativamente ad importi maturati a titolo di penalità contrattuali, ed in presenza del quale sarebbe in corso una trattativa in funzione della conclusiva compensazione con i debiti accertati con il decreto ingiuntivo divenuto definitivo, prende atto di quanto comunicato al riguardo dal Revisore con nota del 23 febbraio 2021.

Con detta missiva l'Organo di Revisione, riferendosi alla riferita intenzione della curatela fallimentare di non procedere ulteriormente con il procedimento esecutivo nei confronti del Comune, precisa che a tale determinazione il Fallimento sarebbe pervenuto "...riconoscendo l'esistenza della pretesa del Comune di Castellar Guidobono per crediti derivanti da inadempimento contrattuale e non prescritti, liquidi ed esigibili e quindi compensabili con le pretese della curatela in attesa della votazione unanime del Comitato dei Creditori".

La Sezione rileva, altresì, che lo stesso Revisore ha segnalato nella medesima comunicazione che, a suo tempo, appena venuto a conoscenza del contenzioso tra l'ente locale ed il Fallimento Bathor srl, con mail del 26 settembre 2019, ebbe a sollecitare sia "...l'appostazione di uno specifico Fondo rischi contenzioso sia l'iscrizione nell'attivo tra i crediti delle somme dovute al Comune da Bathor per inadempimento contrattuale".

Ne discende che, ad avviso della Sezione, qualora effettivamente sussistenti i sopramenzionati crediti – che non figurano tra i residui attivi e che, al momento, non è dato sapere se siano stati insinuati o meno nella massa passiva fallimentare – dovranno essere oggetto di corrispondente accertamento contabile e, nel contempo, di attenta valutazione in funzione sia di verificare che detti crediti siano confluiti nell'apposito fondo dello stato patrimoniale sia di definire la vicenda processuale con il Fallimento.

Alla luce della descritta situazione, la Sezione sollecita l'Ente locale ad una tempestiva definizione della vicenda volta ad accertare l'effettiva entità del debito nei confronti della cooperativa Bathor in fallimento.

E' evidente che, qualora la trattativa in atto non dovesse produrre gli effetti auspicati dalla curatela e risultasse, pertanto, conclamata la situazione debitoria del Comune, l'ente locale dovrà procedere, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a), TUEL, al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio a cura del Consiglio comunale e lo stesso atto dovrà essere

trasMESSO, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

## **2. Andamento della riscossione Residui attivi**

Preliminarmente, merita rappresentare che l'Ente, quanto ai residui attivi conservati alla fine del 2018, ha riferito di aver fatto ricorso al metodo ordinario ma non ha fornito il riscontro dei calcoli effettuati né ha affermato la congruità del FCDE, successivamente costituito.

In primo luogo, è stato chiesto al Comune di fornire chiarimenti dettagliati, non risultando possibile alcun riscontro istruttorio, e ciò per non essere stati assolutamente inseriti nel questionario i dati relativi all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio.

Nel contempo, si è invitato l'ente a richiedere la messa in sostituzione del questionario per l'inserimento di tutti i numerosi dati mancanti.

L'Ente è stato quindi invitato, in sede istruttoria, a:

- fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito allo stato dell'attività di riscossione delle entrate, indicando le ragioni del progressivo peggioramento riscontrato tra il 2018 ed il 2019 per la riscossione in conto residui;

- indicare le misure adottate per migliorare tale capacità di riscossione;

- specificare le ragioni per cui tale fondo è stato accantonato per importi inferiori a quelli minimi calcolati dallo stesso Ente;

- fornire dimostrazione della congruità del FCDE, sulla base delle indicazioni contenute nel punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, allegando i relativi prospetti di calcolo.

Con relativa nota di riscontro, l'Ente, per la parte relativa ai chiarimenti per i dati tratti da BDAP, relativi ai residui ed al relativo FCDE, comunicava che l'FCDE ammontava ad euro 73.991,92; al riguardo, è stato trasmesso il provvedimento n. 24 del 29 aprile 2019, con il quale il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, ex art. 227 tuel, compresa la situazione del FCDE dell'esercizio 2018, ammontante ad euro 73.991,92.

Tuttavia, dai dati tratti dal BDAP, non smentiti dal Comune, risultavano residui del Tit. I e del Tit. III per complessive euro 179.507,67.

Si invitava nuovamente l'ente a fornire chiarimenti e ad indicare anche la capacità di riscossione degli stessi residui.

Il Comune non ha disconosciuto l'esattezza del dato riportato da BDAP.

Ciò premesso, sulla base dei chiarimenti forniti e dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che nell'anno 2018 l'Ente risulta aver conseguito un risultato di amministrazione di euro 93.065,97, la cui parte disponibile (quindi al netto degli accantonamenti) risulta essere di euro 2.192,93.

Ciò a fronte di residui attivi del tit. I e III – come riconosciuto dallo stesso ente - complessivamente pari ad euro 179.507,67 (con FCDE, si ripete, pari ad euro 73.991,92 nettamente inferiore al 50% dei residui conservati).

La situazione complessiva dei residui attivi risulta la seguente:

Residui attivi al 31.12.2018:

Titolo I euro 163.505,67, con FCDE di euro 73.991,92.

Titolo III euro 16.002,00, con FCDE di zero euro.

Titolo I riscoss. Res. 62.368,51

Residui iniz. 159.139,17

Residui finali 86.785,89

Percentuale di riscossioni in conto residui 39%.

Percentuale di riscossione complessiva(comp.+residui) 60%.

Titolo III riscoss. Res. 1.901,58

Residui iniz. 20.675,58

Residui finali 16.002,00

Percentuale di riscossione in conto residui 9%.

Percentuale di riscossione complessiva (comp.+residui) 36,5%.

Analoga situazione, sulla base dei dati tratti da BDAP, si profila anche nell'anno 2019, esercizio nel quale è stato conseguito un risultato di amministrazione di euro 12.947,12, la cui parte disponibile (quindi al netto degli accantonamenti) è di sole euro 715,71.

L'accantonamento complessivo per FCDE risulta pari ad euro 11.795,91, a fronte di residui attivi del titolo I e III ammontanti, complessivamente, ad euro 94.654,66.

Nel dettaglio la situazione dei residui attivi nel 2019 risulta essere la seguente:

Titolo I euro 94.654,66 con FCDE di euro 11.795,91.

Titolo III euro zero residui, con zero euro di FCDE.

Titolo I riscoss. Res. Euro 15.611,61

Residui iniz. Euro 163.505,67

Residui finali Euro 16.121,90

Percentuale di riscossione in conto residui 9,5%

Percentuale di riscossione complessiva (competenza+residui) 53,8%.

Titolo III riscoss. Res. Euro zero

Residui iniz. Euro 16.002,00

Residui finali euro zero

Percentuale di riscossione in conto residui zero

Percentuale di riscossione complessiva (compet+residui) 40,6%.

In relazione a tali dati, si rileva anche che la capacità di riscossione globale dell'Ente, è diminuita rispetto all'esercizio precedente, come dimostrato dai riscontri contabili acquisiti.

L'Organo di revisione, al riguardo, nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto per l'anno 2018, ha riferito che l'Ente ha "provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, come richiesto al punto 3.3. del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.", ed ha indicato che è stato utilizzato il metodo ordinario.

Tutto ciò premesso, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, rileva una capacità di riscossione dei residui attivi, relativi alle entrate dei titoli 1 e 3, non particolarmente significativa ed, anzi, in tendenziale peggioramento.

A questo punto, la Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione del Comune sulla gestione e sulla capacità di riscossione dei residui ed invita, nel contempo, l'ente all'adozione di ogni misura organizzativa utile ad implementare la capacità di riscossione, al fine di realizzare le entrate che hanno dato copertura alle spese sostenute dall'Ente nei relativi esercizi di riferimento.

Il reiterarsi di situazioni, quali quelle sopra accertate, ampiamente documentate e non contestate, può generare, in prospettiva, una sofferenza di liquidità con la conseguente inevitabile necessità di sopportarne i relativi oneri.

Con specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Ad ogni buon conto, la Sezione rammenta che il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l'esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità, da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3.

del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'esigenza di dover provvedere a sempre maggiori accantonamenti comporterebbe, di riflesso, una progressiva riduzione dei margini di azione dell'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni, a discapito dei servizi da rendere alla comunità e del buon funzionamento della struttura organizzativa.

Ad avviso della Sezione, appare inevitabile che l'Ente assuma al più presto le iniziative necessarie per regolarizzare i flussi di cassa e per riacquisire una fisiologica gestione dei residui che non comporti ritardi nei pagamenti.

Al contempo, la Sezione invita l'Ente a voler assumere ogni valida iniziativa per evitare l'eccessivo incremento e, quindi, accumulo di residui attivi, i quali, con il passare del tempo, possono determinare sempre maggiori difficoltà nella loro riscossione.

### **3. FCDE**

Preso atto di quanto emerso ed accertato al paragrafo che precede, tenendo conto delle risposte dell'ente nonché delle precisazioni rese sul calcolo, asseritamente, effettuato ai fini della determinazione e della costituzione del FCDE, rilevato, altresì, che, dai riscontri contabili acquisiti, la percentuale di riscossione delle entrate proprie risulta in diminuzione nel 2019 rispetto alle risultanze del 2018, la Sezione rappresenta che permangono ampie perplessità sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel 2018, in relazione all'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio oggetto della presente analisi.

Come in precedenza riferito (v., paragrafo sub 2), infatti, l'accantonamento a FCDE, nell'esercizio 2018, risulta equivalente a complessive euro 73.991,92, a fronte di residui attivi del titolo I e III, complessivamente pari ad euro 179.507,67 (quindi, come detto, con FCDE pari ad euro 73.991,92, nettamente inferiore al 50% dei residui conservati del Tit. I e del Tit. III).

Al riguardo, il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che "In occasione della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Conseguentemente, il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso.

A tal fine, il punto 9.2 del principio contabile 4.2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, prevede che "il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare

copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione."

Al riguardo, l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1, prevede che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

Si evidenzia che il principio contabile 4.2, più volte citato, stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità, funzionali a quello dell'equilibrio.

Ciò posto e considerato che non risulta conforme al principio contabile, sopra riportato, non accantonare nel fondo crediti importi, relativi ai residui conservati, che garantiscano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi, all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, la Sezione ritiene sotto dimensionato l'accantonamento, così come operato dall'ente nel rendiconto 2018.

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari, la Sezione invita l'ente a verificare la congruità dell'accantonamento, sulla base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto approvato, vale a dire, l'esercizio 2019.

#### **4. Indicatore tempestività dei pagamenti**

Sul sito dell'ente, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, non è risultato pubblicato alcun indicatore di tempestività dei pagamenti.

Infatti, non solo non era stato pubblicato l'indicatore per il 2018 ma non risultavano pubblicati gli indicatori (né annuali né trimestrali) per il 2019 e per il 2020 e neppure quelli degli anni precedenti.

E' stato, quindi, richiesto all'ente non solo di provvedere alla relativa pubblicazione ma di indicare le misure poste in essere, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il Comune, nella risposta all'istruttoria, pur confermando la mancata pubblicazione, ha allegato vari documenti, che dettagliano gli indicatori di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017-2018, come segue:

L'indicatore globale dall'1.01.2017 al 31.12.2017 è pari a 149,73 giorni.

L'indicatore globale dall'1.01.2018 al 31.12.2018 è pari 120,17 giorni.

L'indicatore globale dall'1.01.2019 al 31.12.2019 è pari 94,91 giorni.

L'indicatore globale dall'1.01.2020 al 31.12.2020 è pari 45,08 giorni.

Ciò premesso, la Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

La Sezione, sulla base dei dati comunicati dall'ente, e sia pure solo per alcuni esercizi, accerta che da detti indici emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

La Sezione sollecita, inoltre, il Comune, per il futuro, a voler provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente e, soprattutto, a voler sollecitamente attuare misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

A prescindere dal successivo esame del questionario inerente il rendiconto dell'esercizio 2019, la Sezione, considerata l'evidenziata complessa situazione debitoria dell'ente, al fine di valutare la concreta fattibilità della vicenda intercorrente fra l'ente locale ed il Fallimento Bathor, assegna, allo stato, al Comune di Castellar Guidobono il termine di sessanta giorni, dalla ricezione della presente deliberazione, entro cui dettagliatamente notificare la Sezione sulla richiamata trattativa.

E' evidente che per tutte le criticità, resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Si invita, altresì, l'Organo di revisione ad implementare l'attività di collaborazione con l'Organo consiliare nonché ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel ed a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale ed il Responsabile finanziario.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ferma restando la riserva di ulteriori

approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

### **ACCERTA**

- l'inesistenza di un accantonamento nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019 a titolo di Fondo contenzioso, in violazione del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2, del D.Lgs. n. 118 del 2011, vgs., Punto 5.2 lett.h);
- che i crediti vantati dal Comune nei confronti di Bathor S.c.r.l., relativamente ad importi maturati a titolo di penalità contrattuali, ed in presenza dei quali sarebbe in corso con il Fallimento Bathor una trattativa in funzione della conclusiva compensazione con i debiti accertati con il decreto ingiuntivo divenuto definitivo, non figurano iscritti nell'attivo dell'ente né risultano confluiti nell'apposito fondo dello stato patrimoniale;
- un FCDE accantonato nel rendiconto 2018 non adeguatamente stimato;
- la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
- - il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nonché la mancata pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale del Comune non solo nell'esercizio 2018 ma neppure nel 2019, 2020 e negli esercizi precedenti;

### **RINVIA**

Ogni valutazione in merito al debito vantato dal Fallimento Bathor nei confronti del Comune, all'invio entro sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della presente deliberazione, di una Relazione dell'Ente locale che dia conto dell'esito della trattativa intercorsa fra il Comune ed il Fallimento per la compensazione del richiamato debito con i crediti liquidi ed esigibili vantati dal Comune medesimo nei confronti del Fallimento Bathor.

### **INVITA**

#### **il Comune di Castellar Guidobono (AL):**

- ad assumere i necessari provvedimenti, segnatamente, le misure utili ad implementare la capacità di riscossione, al fine di realizzare le entrate che hanno dato

copertura alle spese sostenute dall'Ente nei relativi esercizi di riferimento ed a costituire congrui accantonamenti, sia attraverso la costituzione di un Fondo Contenzioso sia attraverso un FCDE debitamente contabilizzato in aderenza alle modalità previste dal metodo ordinario;

- a procedere alla corretta contabilizzazione delle somme, corrispondenti ai crediti vantati dall'ente nei confronti del Fallimento Bathor srl, crediti che, qualora effettivamente sussistenti – e che, allo stato, non figurano tra i residui attivi – dovranno essere oggetto di corrispondente accertamento contabile e, nel contempo, di attenta valutazione in funzione delle definizioni della vicenda processuale con il Fallimento medesimo;

- al rispetto degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e a voler, sollecitamente, attuare misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

### **DISPONE**

- che il Comune di Castellar Guidobono riferisca, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione, in merito ai provvedimenti adottati, sui quali l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;

- la convocazione della Sezione all'Adunanza pubblica del 20 maggio 2021, ore 10,00, a cui il Comune di Castellar Guidobono è invitato a partecipare nella persona del Sindaco;

- che il Comune di Castellar Guidobono implementi il Fondo contenzioso, considerata anche l'esigua quota disponibile del risultato di amministrazione del 2018 (pari ad euro 2.192,93) e del 2019 (pari ad euro 715,71);

- che il Comune di Castellar Guidobono (AL), con riferimento all'esercizio 2018, provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2019.

In assenza, dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B;

- qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione, relativo all'esercizio 2019, dovesse derivare un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a)

negativo, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto";

- che, conseguentemente, il Comune di Castellar Guidobono provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2019 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a), ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria ed al Segretario Comunale del Comune di Castellar Guidobono;

- l'invio della presente deliberazione alla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza, specificamente in ordine alla mancata riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del Fallimento;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore  
(Consigliere dott. Luigi GILI)



Il Presidente  
(Dott.ssa Maria Teresa Polito)



Depositato in Segreteria l'**1 marzo 2021**

Il Funzionario Preposto  
(Nicola Mendozza)

